

Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

## **Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.**

### **Art. 56**

*(Commissione regionale per il paesaggio)(1)(2)*

**1.** Ai sensi e per le finalità degli articoli 137, 138 e 141 bis, del decreto legislativo 42/2004 , è istituita presso la struttura regionale competente in materia di paesaggio la Commissione regionale per il paesaggio.

**2.** La Commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della Regione e di essa fanno parte:

**a)** il Direttore del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;

**b)** il Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;

**c)** il Direttore del Servizio competente in materia di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

**d)** il Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac), o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

**e)** tre esperti in materia di paesaggio e tre loro supplenti, scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, d'intesa dalle Università degli studi della Regione, d'intesa dalle fondazioni aventi per statuto finalità di tutela e promozione del patrimonio culturale e d'intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, con sede sul territorio regionale, individuate ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

**f)** un esperto in materia di paesaggio, e un suo supplente, designati dal Consiglio delle Autonomie locali.

**3.** Qualora la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali, la Commissione è integrata da un soggetto designato dalla struttura regionale competente in materia di

alberi monumentali.

**4.** I soggetti indicati al comma 2, lettera e), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di paesaggio i nominativi e i curricula delle terne designate entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si procede alla nomina della Commissione regionale per il paesaggio a prescindere dall'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettera e).

**5.** Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e i pareri sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**6.** La Commissione resta in carica cinque anni.

**7.** La partecipazione alle sedute della Commissione regionale per il paesaggio non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

Note:

**1** Rubrica dell'articolo sostituita da art. 66, comma 2, L. R. 17/2010

**2** Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 9/2019